

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 1247.

**Approvazione della convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Società elettro-ferroviaria per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1925, n. 176)*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;

Considerata l'opportunità, in seguito alla istituzione del servizio elettro-ferroviario Roma-Ostia, di istituire speciali buoni d'ingresso agli scavi di Ostia, a prezzo ridotto, da vendersi insieme col biglietto ferroviario dalla stessa Società esercente la detta ferrovia e ciò allo scopo di intensificare il concorso di visitatori italiani e stranieri agli scavi suddetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 28 febbraio 1925, fra il Nostro Ministro per la pubblica istruzione e la Direzione della Società elettro-ferroviaria italiana, con la quale, per la durata di tre anni, salvo tacite successive rinnovazioni di anno in anno, si autorizza la Società stessa ad emettere, sotto il controllo della Direzione generale per le antichità e belle arti, speciali buoni d'ingresso individuali e collettivi per 20 persone per gli scavi di Ostia valevoli per l'acquisto di biglietti a prezzo rispettivamente ridotto del 25 e del 50 %.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 luglio 1925.*

*Atti del Governo, registro 238, foglio 166. — CASATI.*

**Convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Società elettro ferroviaria italiana per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia.**

Nell'intento di sviluppare il maggior concorso di visitatori italiani e stranieri agli scavi di Ostia, si è stabilito fra il Ministero della pubblica istruzione da una parte e la Società elettro ferroviaria italiana dall'altra, di istituire degli speciali Buoni d'ingresso agli scavi di Ostia la cui emissione sarà regolata nel modo seguente:

1° La Società elettro ferroviaria italiana investita del mandato, viene autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione ad emettere due tipi di Buoni speciali conformi all'unito fac-simile, uno per viaggiatori isolati e l'altro per comitive composte di 20 persone o paganti per tutti.

2° Detti Buoni saranno accettati all'ingresso degli scavi in sostituzione dell'importo e scambiati coi rispettivi biglietti regolari.

3° Alla fine di ogni mese i Buoni saranno presentati dall'economista autorizzato dall'amministrazione delle Antichità e Belle arti alla direzione della Società elettro-ferroviaria italiana per l'incasso del rispettivo totale importo.

4° Il prezzo dei Buoni speciali viene di comune accordo stabilito col ribasso sul prezzo normale del 25 % per viaggiatori isolati e del 50 % per viaggiatori in comitiva. Tale ribasso è limitato al biglietto per adulti, con esclusione del biglietto per ragazzi e del biglietto per le vetture.

5° L'emissione dei Buoni sarà fatta unitamente ai biglietti di viaggio per l'andata e ritorno Roma-Ostia; quelli per viaggiatori isolati saranno validi soltanto se presentati sotto la rispettiva copertina numerata includente anche il biglietto di viaggio. Gli uni e gli altri dovranno essere provvisti di timbro a data e saranno validi per la sola giornata indicata dal timbro.

6° I Buoni saranno stampati a cura e spese della direzione della Società elettro ferroviaria italiana e messi in distribuzione con numerazione e timbro di controllo della direzione generale per le Antichità e Belle arti.

7° Per i servizi di vigilanza la Società elettro ferroviaria italiana rilascerà cinque tessere di libera circolazione per il percorso Roma-Ostia e viceversa intestate alle persone che saranno designate dalla direzione generale per le Antichità e Belle arti.

8° La presente convenzione avrà una prima durata di tre anni e s'intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta, da una delle parti, con tre mesi di preavviso.

Il Ministero della pubblica istruzione può rescinderla però in qualunque momento e senza preavviso nel caso che per qualsiasi ragione ritenga di dover chiudere al pubblico anche temporaneamente gli scavi di Ostia.

9° La presente convenzione diventerà obbligatoria nei riguardi della Società elettro ferroviaria italiana dalla data di stipulazione e nei riguardi del Ministero della pubblica istruzione avrà effetto dalla data di entrata in vigore del decreto Reale di approvazione.

10° Le spese di contratto per la presente convenzione saranno a totale carico della Società elettro ferroviaria italiana.

Roma, 28 febbraio 1925

*Il Ministro per la pubblica istruzione:*

FEDELE.

*Società elettro ferroviaria italiana:*

L'amministratore delegato: GRISMAYER.

Registrato a Roma al n. 8979/11, il 5 marzo 1925 Atti privati, vol. 336. Esatto Venti centesimi.

Il ricevitore: GIAMMARIOLI.